



Prot. n. 166112 del 20/12/2016

PROVINCIA DI PADOVA

Settore Ecologia

EMISSIONI IN ATMOSFERA

AUTORIZZAZIONE DI CARATTERE GENERALE GENERICA

ai sensi dell'art. 272 del D.Lgs. 152/2006 e smi

Documento aggiornato a dicembre 2016

1. PREMESSA

1.1 AUTORIZZAZIONE VIGENTE:

L'autorizzazione a carattere generale generica vigente è la n. 6204/EM del 30/06/2011.

Essa ha sostituito:

- autorizzazione n. 5200/EM del 24/10/2006
- autorizzazione n. 5560/EM del 11/09/2008.

1.2 CHI PUO' ADERIRE:

Possono inoltrare richiesta di adesione esclusivamente gli stabilimenti che:

- possiedono TUTTI i requisiti previsti dall'autorizzazione a carattere generale generica (comprensiva di allegati)
- rispettano TUTTE le prescrizioni previste dall'autorizzazione a carattere generale generica

Nel caso lo stabilimento NON rispetti TUTTI i requisiti e TUTTE le prescrizioni la ditta DEVE presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 269.

AVVERTENZE:

- 1 Come previsto dal comma 4 dell'art. 272, non si può aderire all'autorizzazione generale di carattere generale in caso di:
 - emissione di sostanze *cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate* (come individuate dalla parte II dell'allegato 1 alla parte V del D.Lgs. 152/06).
 - utilizzo, nell'impianto o nell'attività, di sostanze o preparati classificati dal D.Lgs. n. 52 del 3 febbraio 1997, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61.
- 2 Lo stabilimento è tenuto al rispetto delle **norme di legge**, anche se non esplicitamente richiamate nell'autorizzazione.
- 3 Per nuovi impianti, modifiche e rinnovi di autorizzazioni, il gestore deve verificare che lo stabilimento non sia soggetta a **Valutazione di Impatto Ambientale** ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. né a **procedura di verifica di cui all'art. 20** del citato D.Lgs. 152/06, secondo i criteri previsti dal DM 30/03/2015.

1.3 CHI E' SOTTOPOSTO AD AUA

Prima della presentazione della domanda di adesione, la ditta DEVE VERIFICARE se lo stabilimento necessita di ulteriori titoli abilitativi.

Nel caso in cui il gestore dello stabilimento sia in possesso o debba acquisire ulteriori titoli abilitativi per i quali sia obbligatorio richiedere l'**Autorizzazione Unica Ambientale** ai sensi del DPR n. 59/2013, la richiesta di adesione ai sensi dell'art. 272 viene effettuata nell'ambito del suddetto procedimento AUA.

AVVERTENZA:

Si evidenzia in particolare che il **gestore DEVE verificare per tutti gli scarichi** delle acque reflue dello stabilimento l'assoggettabilità alla disciplina dell'AUA ai sensi della DGRV n. 622 del 29/04/2014.

1.4 DINIEGO DELL'AUTORIZZAZIONE

L'Amministrazione Provinciale **nega l'adesione** nel caso di:

- presentazione della domanda non compilata in ogni sua parte e completa di tutta la documentazione prevista;
- mancanza dei requisiti previsti dall'autorizzazione;
- inottemperanza delle prescrizioni previste dall'autorizzazione;
- in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale.
- stabilimenti che per effetto delle emissioni delle proprie attività arrecano inconvenienti ambientali o sono oggetto di segnalazioni di inconvenienti accertati dagli organi di controllo, devono presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 269.

1.5 RINNOVO OGNI 10 ANNI

Il comma 3 dell'art. 272 prevede che *“L'autorizzazione generale si applica a chi vi ha aderito, anche se sostituita da successive autorizzazioni generali, per un periodo pari ai dieci anni successivi all'adesione. Non hanno effetto su tale termine le domande di adesione relative alle modifiche dello stabilimento. Almeno quarantacinque giorni prima della scadenza di tale periodo il gestore presenta una domanda di adesione all'autorizzazione generale vigente, corredata dai documenti ivi prescritti... (omissis) ... In caso di mancata presentazione della domanda di adesione nei termini previsti dal presente comma lo stabilimento si considera in esercizio senza autorizzazione alle emissioni”*.

Le Ditte che hanno aderito alle varie autorizzazioni devono presentare **richiesta di rinnovo** della stessa almeno 45 giorni prima della scadenza dei 10 anni dalla data di presentazione della prima domanda di adesione (fa fede la data di spedizione).

AVVERTENZE:

- la Ditta deve presentare domanda di rinnovo anche se ha presentato successive richieste di modifica (sia di tipo sostanziale che non sostanziale) dello stabilimento; la **data di riferimento** rimane la data di presentazione della prima domanda di adesione;
- qualora la Ditta intenda apportare **modifiche** allo stabilimento, rispetto a quanto già comunicato e acquisito agli atti di questa Amministrazione, deve barrare nella richiesta, oltre al rinnovo decennale, anche la richiesta di modifica dell'impianto e indicare la relativa data di avvio dello stesso che dovrà essere di almeno 45 gg. successiva alla data della comunicazione;
- le eventuali comunicazioni di **cambio ragione sociale** intervenute nel frattempo devono intendersi come nuova comunicazione di adesione e quindi la durata decennale dell'adesione è decorsa dal momento di presentazione di tale richiesta.

2. COMPILAZIONE DELLE ADESIONI

2.1 DEFINIZIONI utili per compilare le domande:

Stabilimento: il complesso unitario e stabile, che si configura come un complessivo ciclo produttivo, sottoposto al potere decisionale di un unico gestore, in cui sono presenti uno o più impianti o sono effettuate una o più attività che producono emissioni attraverso, per esempio, dispositivi mobili, operazioni manuali, deposizioni e movimentazioni. Si considera stabilimento anche il luogo adibito in modo stabile all'esercizio di una o più attività.

Stabilimento anteriore al 1988: uno stabilimento che, alla data del 1° luglio 1988, era in esercizio o costruito in tutte le sue parti o autorizzato ai sensi della normativa previgente, e che è stato autorizzato ai sensi degli articoli 12 e 13 del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203.

Stabilimento anteriore al 2006: uno stabilimento che è stato autorizzato ai sensi dell'articolo 6 o dell'articolo 11 o dell'articolo 15, comma 1, lettera b), del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, purché in funzione o messo in funzione entro il 29 aprile 2008.

Stabilimento nuovo: uno stabilimento che non ricade nelle definizioni di "Stabilimento anteriore al 1988" né di "Stabilimento anteriore al 2006".

Modifica dello stabilimento: installazione di un impianto o avvio di una attività presso uno stabilimento o modifica di un impianto o di una attività presso uno stabilimento, la quale comporti una variazione nella domanda di adesione all'autorizzazione generale di cui all'articolo 272; ricadono nella definizione anche le modifiche relative alle modalità di esercizio o ai combustibili utilizzati.

Modifica sostanziale: modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente.

Gestore: la persona fisica o giuridica che ha potere decisionale circa l'installazione o l'esercizio dello stabilimento e che è responsabile dell'applicazione dei limiti e delle prescrizioni disciplinate nel D.Lgs. 152/2006 e smi.

Impianto: il dispositivo o il sistema o l'insieme di dispositivi o sistemi fisso e destinato a svolgere in modo autonomo una specifica attività, anche nell'ambito di un ciclo più ampio.

2.2 MODALITA' DI PRESENTAZIONE

TUTTE le **richieste** di adesione all'autorizzazione, le eventuali **integrazioni** e i **certificati di analisi alle emissioni**, vanno presentati esclusivamente:

- tramite il **SUAP** competente per territorio;
- con la **modulistica** reperibile sul sito internet <http://ecologia.provincia.padova.it> (link Guida ai servizi, opzione Emissioni in atmosfera, autorizzazione a carattere generale);
- **completi** di allegati, ove richiesti, compresi i certificati analitici delle emissioni in atmosfera aggiornati ai 2 o 5 anni precedenti (ad esempio per le richieste di subentro e/o rinnovo).

AVVERTENZE:

- 1 ai sensi dell'art. 272 la richiesta di adesione è **preventiva** all'installazione, alla modifica e al subentro.
- 2 i certificati di analisi alle emissioni possono essere inviati con **firma digitale** del laboratorio che li rilascia oppure con firma digitale del titolare/consulente che invia la pratica.

2.3 AVVIO DELL'IMPIANTO

Ai fini della completezza della pratica, ove richiesto, nell'adesione DEVE INDICARE OBBLIGATORIAMENTE una data di avvio dell'impianto (anche presunta) successiva di almeno 45 giorni dalla data di invio della PEC.

In caso di posticipo di tale data DEVE COMUNICARE TEMPESTIVAMENTE una nuova data di avvio

Dalla data di avvio indicata iniziano a decorrere i 45 giorni utili per l'invio dei certificati di analisi a camino.

Qualora in sede di invio dei certificati delle analisi alle emissioni, uno o più camini non siano stati avviati, il gestore DEVE contestualmente indicare una nuova data di avvio degli stessi. In alternativa il gestore dovrà inviare una successiva domanda di modifica dell'adesione indicando l'aggiunta del/dei camino/i.

2.4 CAMBIO RAGIONE SOCIALE e/o SUBENTRO

Per **cambio ragione sociale** si intende la modifica del legale rappresentante, oppure la modifica della P.IVA oppure la modifica della forma societaria.

Per **subentro** si intende il passaggio di gestione dello stabilimento da una azienda ad un'altra.

In tutti i succitati casi il nuovo gestore dello stabilimento deve presentare NUOVA ADESIONE ALL'AUTORIZZAZIONE allegando:

- MODULO CAMBIO RAGIONE SOCIALE (vedere sito internet della Provincia)
- ANALISI ALLE EMISSIONI (anche effettuate dal precedente proprietario/ditta) effettuate nei limiti temporali indicati nell'autorizzazione (2 o 5 anni).
- DICHIARAZIONE "Le analisi allegate si ritengono rappresentative della presente attività assoggettata all'autorizzazione di carattere generale, non essendoci stata alcuna variazione del ciclo produttivo successivamente all'effettuazione di tali analisi".

2.5 MODIFICA SOSTANZIALE DI STABILIMENTO

Il gestore dello stabilimento deve RIPRESENTARE domanda di ADESIONE (barrando la casella “modifica d’impianto”) e INDICARE:

- camini esistenti
- camini nuovi e/o aggiunta di attività

al fine di fornire un AGGIORNAMENTO COMPLETO DELLE ATTIVITA'/IMPIANTI presenti presso lo stabilimento.

Deve indicare la DATA di AVVIO dell'impianto a seguito delle modifiche apportate ed inviare le ANALISI solo per i camini nuovi e/o modificati.

2.6 NUOVO STABILIMENTO:

Il gestore deve presentare domanda per NUOVO STABILIMENTO qualora:

- lo stabilimento venga installato in un nuovo sito produttivo;
- lo stabilimento era precedentemente considerato attività scarsamente rilevanti ai sensi dell'art. 272 commi 1 e 5, e intende apportare modifiche introducendo impianti/attività per cui è prevista l'autorizzazione.

Rientrano nella casistica di NUOVO anche i casi di **TRASFERIMENTO**; in tal caso:

- per il nuovo sito produttivo il gestore deve presentare preventiva adesione come NUOVO STABILIMENTO;
- per il sito produttivo da dismettere il gestore deve comunicare la data di CESSAZIONE DELL'ATTIVITA' DELLO STABILIMENTO.

2.7 MODIFICHE NON SOSTANZIALI (art. 269 comma 8)

Tutte le modifiche vanno **SEMPRE COMUNICATE**. A titolo di esempio:

- cessazione di attività/impianti e relativi camini;
- modifica dei sistemi di abbattimento delle emissioni;
- sostituzione di impianti;
- unificazione di camini.

Trascorsi 60 gg dalla comunicazione, in caso di mancata risposta da parte della Provincia, tali modifiche possono essere eseguite.

3. INDICAZIONI TECNICHE

3.1 TIPOLOGIA DI ATTIVITA'/IMPIANTI SOTTOPOSTI AD AUTORIZZAZIONE

Ai sensi dell'art. 272 TUTTI GLI IMPIANTI e/o ATTIVITA' riportati nella parte II dell'allegato IV vanno SEMPRE autorizzati:

- anche se occasionali presso lo stabilimento;
- anche se il gestore ritiene di produrre emissioni irrilevanti ai fini dell'inquinamento atmosferico;
- anche se hanno emissioni diffuse;
- anche se hanno emissioni aspirate e reimmesse in ambiente di lavoro.

AVVERTENZA:

devono SEMPRE essere autorizzate anche attività ritenute accessorie all'attività produttiva principale dello stabilimento, quali INCOLLAGGIO, PROCESSI DI STAMPA, SALDATURA, LAVORAZIONI MECCANICHE, TRATTAMENTI MECCANICI SUPERFICIALI DEI METALLI E ALTRI MATERIALI.

3.2 OBBLIGO DI CONVOGLIAMENTO

A partire dal 09/11/2011 questa Amministrazione ha previsto, con parere della Commissione Tecnica Provinciale Ambiente, *“l'obbligo di convogliamento a camino delle emissioni diffuse per tutte le attività/impianti sottoposti alla disciplina del titolo V del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.”*.

Ai fini della tutela dall'inquinamento atmosferico le **reimmissioni in ambiente di lavoro** si configurano come sistema di gestione delle emissioni diffuse, in quanto emissioni aspirate e successivamente non emesse tramite un apposito punto (camino).

Pertanto possono aderire all'Autorizzazione a Carattere Generale ai sensi dell'art. 272 esclusivamente i gestori degli stabilimenti le cui emissioni vengono TUTTE aspirate e convogliate a camino.

In alternativa il gestore deve presentare domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/06 dichiarando la *“motivata e dimostrabile impossibilità tecnica al convogliamento (sulla base delle migliori tecniche disponibili)”* come previsto dal succitato parere della Commissione Tecnica Provinciale Ambiente.

3.3 EMISSIONI DI POLVERI

Con parere della Commissione Tecnica Provinciale Ambiente del 27/10/2015, ora revocato e sostituito dal parere del 01/12/2016, l'Amministrazione ha stabilito che la Provincia:

"per le ditte che aderiscono all'autorizzazione a carattere generale:

- *mantiene la **prescrizione**: "tutte le emissioni tecnicamente convogliabili sulla base della miglior tecnologia disponibile devono essere convogliate; le emissioni diffuse devono essere contenute nel maggior modo possibile; qualora la Ditta produca, manipoli, trasporti, immagazzini, carichi e scarichi materiali polverulenti o sostanze organiche liquide dovrà adottare le disposizioni contenute nell'allegato V alla parte V al D.Lgs. 152/2006";*
- ***permette** l'aspirazione ed il convogliamento delle emissioni di polveri a filtri ad alta efficienza con reimmissione dell'aria depurata in ambiente di lavoro purché tali filtri siano classificati H13 (con efficienza di filtrazione superiore o uguale al 99,95%) o H14 (con efficienza di filtrazione superiore o uguale al 99,995%) ;*
- ***trasmette** comunicazione in merito allo **SPISAL** allegando copia dell'autorizzazione".*

AVVERTENZE:

- 1 Il parere della CTPA precisa inoltre che *"Le emissioni derivanti dall'attività di saldatura non possono essere reimmesse in ambiente di lavoro dopo l'abbattimento con filtri ad alta efficienza in quanto questi non permettono l'abbattimento di inquinanti concomitanti quali gli ossidi di azoto".*
- 2 In riferimento al punto n. 36 dell'Allegato 2 e dell'Allegato 3 dell'Autorizzazione, alle attività di lavorazioni meccaniche dei metalli con emissioni di nebbie oleose espresse come polveri è applicabile il succitato parere della CTPA.

3.4 UNIFICAZIONE DEI CAMINI:

L'autorizzazione a carattere generale, come previsto dall'art. 270 del D.Lgs. 152/2006 e smi, prescrive che:

"ciascun impianto o macchinario fisso dotato di autonomia funzionale deve avere un solo punto di emissione".

TEMPISTICHE:

- per gli impianti nuovi o soggetti a modifica, la prescrizione deve essere ottemperata in **sede di AVVIO**
- per gli impianti esistenti la prescrizione deve essere ottemperata **entro 3 anni** successivi al primo rinnovo dell'adesione.

4. NOTE PER ATTIVITA' SPECIFICHE

4.1 ATTIVITA' ASSIMILATE

Come previsto dall'art. 272, alcune attività/impianti non presenti nell'elenco di cui alla parte II dell'Allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., sono stati aggiunti dalla Provincia in **ALLEGATO 2 BIS** all'autorizzazione generale generica previa assimilazione alle attività/impianti già presenti.

4.2 IMPIANTI DI COMBUSTIONE

Gli impianti di combustione presenti nello stabilimento, PRODUTTIVI e CIVILI, come da definizione del D.Lgs. 152/2006, a **seconda delle soglie**:

- non sono soggetti ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 272 comma 1 D.Lgs. 152/2006;
- sono soggetti ad autorizzazione ai sensi art. 269 o 272 commi 2 e 3 del D.Lgs. 152/2006. Per tale tipologia di impianti è vigente l'Autorizzazione generale n. 6203/EM del 30/06/2011.

4.3 ALLEGATO N. 2 PUNTO N. 30

Alle attività di saldature di oggetti e superfici metalliche vengono assimilate anche le attività di:

- TAGLIO AL LASER
- TAGLIO OSSIACETILENICO
- TAGLIO AL PLASMA
- FORGIATURA
- SALDOBRSATURA

Tali attività/impianti possono rientrare in due casistiche:

- a SALDATURA **inserita nel ciclo produttivo** dello stabilimento (anche ritocchi/finiture e saldature occasionali):
le emissioni devono essere aspirate e convogliate a camino; l'attività/impianto è sottoposto ad autorizzazione.
- b SALDATURA per **manutenzione occasionale** degli impianti:
le emissioni possono essere aspirate e convogliate a camino, oppure aspirate e reimmesse in ambiente di lavoro, oppure diffuse; l'attività/impianto non è sottoposto ad autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 272 in quanto le emissioni sono assimilate a quelle previste dal punto k) della parte I dell'Allegato IV alla parte V "*Autorimesse e officine meccaniche di riparazioni veicoli*".

4.4 ALLEGATO N. 2 PUNTO N. 34:

Rientrano in tale casistica i seguenti **trattamenti meccanici superficiali dei metalli** (*elenco indicativo e non esaustivo*):

AFFILATURA, BURATTATURA, CARTEGGIATURA, FINITURA, GRANIGLIATURA, LAPIDELLATURA, LAPPATURA, LASTRATURA, LEVIGATURA, LUCIDATURA MECCANICA, MICROFRESATURA, MOLATURA, NASTRATURA, PALLINATURA, RETTIFICA, SABBIAATURA, SATINATURA, SBAVATURA, SMERIGLIATURA, SPAZZOLATURA.

Rientrano in tale casistica anche i **trattamenti meccanici superficiali di altri materiali**: in tal caso il gestore DEVE indicare la tipologia di materiale trattato ed adeguare le tipologie di inquinanti analizzati alle emissioni sulla base delle materie prime utilizzate.

4.5 ALLEGATO N. 2 PUNTO N. 36:

Rientrano in tale casistica le seguenti **lavorazioni meccaniche dei metalli** con consumo complessivo di olio uguale o superiore a 500 kg/anno (*elenco indicativo e non esaustivo*):

AGGRAFFATURA, ALESATURA, BARENATURA, BORDATURA, BROCCIATURA, CALANDRATURA, CESOIATURA, CONIFICATURA, DENTATURA, FILETTATURA, FORATURA, FRESATURA, FUSTELLATURA, IMBUTITURA, LIMATURA, MASCHIATURA, PIALLATURA, PIEGATURA, RASTREMATURA, STAMPAGGIO A FREDDO, STOZZATURA, TAGLIO A FREDDO, TORNITURA, TRAFILATURA, TRANCIATURA, TRAPANATURA.

Qualora il consumo complessivo di olio sia inferiore alla suddetta soglia, le attività rientrano al *punto oo) della parte II dell'Allegato IV* alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e smi e pertanto non sottoposte ad autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 272.

AVVERTENZA: viene assimilata a tale tipologia di attività anche l'elettroerosione in olio.

4.6 ATTIVITA' di CARROZZERIA

L'attività rientra al punto 2 dell'Allegato n. 2 dell'adesione.

Qualora presso lo stabilimento venga eseguita anche:

- SALDATURA: il gestore deve indicare ANCHE il punto n. 30
- CARTEGGIATURA: il gestore deve indicare ANCHE il punto n. 34
- LAVAGGIO PISTOLE - STUCCATURA - TINTOMETRO: l'attività viene ricompresa nell'attività di cui al punto n. 2.

4.7 ATTIVITA' DI FALEGNAMERIA

L'attività rientra al punto 6 dell'Allegato n. 2 dell'adesione.

Qualora presso lo stabilimento venga eseguita anche:

- VERNICIATURA: il gestore deve indicare ANCHE il punto n. 7
- CARTEGGIATURA: il gestore deve indicare ANCHE il punto n. 34
- INCOLLAGGIO: il gestore deve indicare ANCHE il punto n. 15

AVVERTENZA:

- I SILOS con SFIATI rientrano nell'Allegato n. 2 dell'adesione ai punti n. 6 e n. 32 e pertanto sono esentati dall'obbligo delle analisi alle emissioni a camino
- Le CAMERE di calma, SOTTOSTAZIONI, postazioni di lavoro ecc., dotate di aspirazione, convogliamento delle emissioni a un filtro a maniche e successivo CAMINO rientrano nell'Allegato n. 2 dell'adesione al punto n. 6 e sono soggetti all'OBBLIGO di ANALISI alle emissioni.

4.8 ALLEGATO N. 2 PUNTO N. 5

In tale casistica rientrano le attività di produzione articoli in **gomma** e prodotti delle **materie plastiche** comprensive delle seguenti lavorazioni (*elenco indicativo e non esaustivo*):

- macinazione
- trasporto materie prime
- estrusione
- trafilatura
- vulcanizzazione
- lavorazioni meccaniche a freddo del manufatto (es. taglio, sbavatura)
- taglio laser.

5. INDICAZIONI PER LE ANALISI

5.1 FREQUENZA

Le prescrizioni dell'Autorizzazione Generale Generica n. 6204/EM prevedono l'obbligo di effettuare il controllo delle emissioni ogni **DUE ANNI**.

E' prevista la facoltà di effettuare il controllo ogni **CINQUE ANNI** solamente nei casi previsti dalla prescrizione 6.17.

La VALUTAZIONE della frequenza del controllo è in capo al gestore dello stabilimento il quale, in caso di verifiche da parte degli Enti deputati al controllo, deve esibire la documentazione attestante il rispetto delle prescrizioni.

AVVERTENZE:

- 1 per l'inquinante POLVERI la possibilità di AUTOCONTROLLO OGNI 5 ANNI è prevista SOLO per le attività i cui limiti di emissione sono stabiliti dalla parte II dell'Allegato 1, parte V del D.Lgs. 152/2006;
- 2 le VERNICIATURE sono soggette al rispetto dei limiti indicati al punto 48 della parte III dell'Allegato I alla parte V del D.Lgs. 152/2006 (obbligo di frequenza biennale).

5.2 INDICAZIONI PER I CAMPIONAMENTI:

In caso di **più attività/impianti afferenti allo stesso camino** è possibile effettuare:

- un unico campionamento con tutti gli inquinanti (tutte le attività devono essere in atto);
- un campionamento per ogni attività.

NB: In entrambi i casi il laboratorio dovrà indicare dettagliatamente nel certificato di analisi la/le attività/impianti in atto al momento del campionamento.

Nel caso venga effettuata la ricerca di più parametri allo stesso camino, essi vanno espressi secondo la **classificazione del D.Lgs. 152/2006** e smi, ad esempio con le diciture "SOV di cui alla tab. D (classe III + IV + V)", "sostanze inorganiche sotto forma di polvere di cui alla tab. B (classe III)".

AVVERTENZA: nel caso di impianti di **verniciatura** di cui ai punti 7 e 8 dell'Allegato 2, qualora non sia diversamente specificato dal gestore, le analisi si ritengono rappresentative sia dell'attività di verniciatura sia dell'attività di asciugatura; eventuali cabine/aree/tunnel di essiccazioni separati dalla cabina/area di verniciatura (con particolare riferimento all'attività di verniciatura a polveri) vanno esplicitati nella richiesta di adesione e le relative analisi di SOV possono essere sostituite con le analisi di COT.

5.3 CERTIFICATI

Le prescrizioni dell'Autorizzazione Generale Generica n. 6204/EM prevedono l'obbligo di rispettare i REQUISITI DEL PARERE DELLA COMMISSIONE TECNICA PROVINCIALE del 04/06/2008.

In particolare è necessario:

- indicare gli orari di inizio e di fine e/o la durata dei 3 singoli campionamenti;
- indicare le condizioni di marcia dell'impianto;
- per ciascun camino riportare l'attività/impianto oppure le attività/impianti a cui sono afferenti, i quali **devono corrispondere a quanto dichiarato nella tabella camini/attività** compilata in sede di domanda di adesione;
- verificare la **corrispondenza degli inquinanti ricercati** con gli inquinanti indicati in allegato 3 all'autorizzazione: in caso di scostamenti, il gestore **DEVE** indicare la spiegazione in sede di richiesta di adesione o in allegato ai certificati di analisi, pena l'incompletezza della pratica.

5.4 PORTATE DELLE EMISSIONI

In sede di compilazione della richiesta di adesione è obbligatorio indicare nella tabella camini/attività la **portata massima** di ciascun camino, anche se presunta perchè l'impianto di aspirazione non è ancora installato.

Qualora in sede di analisi venga riscontrata una portata non coerente con quanto indicato nella domanda di adesione, la ditta **DEVE** allegare la spiegazione dell'incongruenza e rettificare la tabella camini/attività, pena l'incompletezza della pratica.